

Codice A1111C

D.D. 22 luglio 2020, n. 385

L.R. n. 1/2015, art. 4, comma 2. Regolamento regionale n. 7/R del 23 novembre 2015 e s.m.i., art. 25, comma 1, lett. b). Attribuzione in comodato gratuito temporaneo al Comune di Exilles di alcuni ambiti del complesso immobiliare di proprietà regionale denominato "Forte di Exilles" per l'organizzazione di iniziative ed eventi di carattere culturale e turistico nel corso della stagione estiva 2020. Appr



ATTO DD 385/A1111C/2020

DEL 22/07/2020

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

RISORSE

FINANZIARIE

E

PATRIMONIO

A1111C - Patrimonio immobiliare, beni mobili, economato e cassa economale

OGGETTO: L.R. n. 1/2015, art. 4, comma 2. Regolamento regionale n. 7/R del 23 novembre 2015 e s.m.i., art. 25, comma 1, lett. b). Attribuzione in comodato gratuito temporaneo al Comune di Exilles di alcuni ambiti del complesso immobiliare di proprietà regionale denominato "Forte di Exilles" per l'organizzazione di iniziative ed eventi di carattere culturale e turistico nel corso della stagione estiva 2020. Approvazione dello schema di contratto.

Premesso che:

- la Regione Piemonte in forza di atto pubblico in data 30 ottobre 2019 è divenuta proprietaria del Forte di Exilles, sito in Exilles, via degli Alpini n. 1, trasferitole a titolo gratuito, ai sensi dell'art. 5 comma 5 del D.Lgs. 28 maggio 2010 n. 85, in esecuzione di quanto previsto dall'Accordo di Valorizzazione ex art. 112 D.Lgs. 42 del 22 gennaio 2004, sottoscritto il 21 marzo 2018 tra il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, Segretariato Regionale per il Piemonte, l'Agenzia del Demanio, Direzione Regionale Piemonte e Valle d'Aosta e la Regione Piemonte, Direzione Promozione della Cultura, del Turismo e dello Sport;
- il suddetto complesso immobiliare, già appartenente al demanio pubblico dello Stato - ramo storico, archeologico e artistico, riveste l'interesse culturale ai sensi degli articoli 10 e 12 del D. Lgs. 22 gennaio 2004 n.42 e s.m.i. come da decreto 35/2019 del 6 marzo 2019 del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, Segretariato Regionale per il Piemonte, provvedimento che ha formalmente abrogato il precedente provvedimento di dichiarazione d'interesse emanato in data 28 maggio 1968 ai sensi della L. 1089 del primo giugno 1939;
- il menzionato Accordo sottoscritto il 21 marzo 2018, nel definire le strategie e gli obiettivi di tutela e valorizzazione del compendio demaniale, da perseguire attraverso l'apposito Programma di Valorizzazione parte integrante dell'Accordo stesso, finalizzati alla conservazione e al recupero

complessivo del Forte, prevede l'indizione da parte della Regione di una procedura di gara per la valorizzazione del bene in esito alla realizzazione di preliminari interventi di recupero e risanamento da parte della Regione medesima;

- le predette opere manutentive, necessarie per la conservazione di quanto oggetto di passati interventi di restauro, sono attualmente in corso di realizzazione da parte della Regione e, unitamente all'emergenza sanitaria in atto, non hanno consentito sino ad ora lo svolgimento della procedura di evidenza pubblica per la valorizzazione del compendio, in particolare rendendo impossibile l'effettuazione di sopralluoghi, indispensabili per l'elaborazione di un'offerta congrua da parte di potenziali terzi interessati;
- negli anni, nelle more del trasferimento alla Regione della proprietà del bene, già nella detenzione della Regione medesima in forza di verbale di consegna dall'Amministrazione Finanziaria prot. n. 6078/79 del 15 giugno 1979, sono state assunte dalla Giunta Regionale apposite deliberazioni per garantire l'apertura del Forte nei periodi estivi, con attribuzione della temporanea conduzione e gestione al Comune di Exilles in forza di appositi Accordi di collaborazione tra le Amministrazioni regionale e comunale;
- con nota del 6.07.2020 agli atti della Direzione Risorse Finanziarie e Patrimonio, il Comune di Exilles ha manifestato la disponibilità, anche per la stagione estiva 2020, a collaborare con la Regione per l'apertura del Forte, richiedendone il comodato, con possibilità di subcomodato;
- nelle more dell'attivazione della procedura di evidenza pubblica per la valorizzazione, in continuità con la strategia della Regione Piemonte e in coerenza con il Programma di valorizzazione parte integrante e sostanziale del sopra citato Accordo ex art. 112 D.Lgs. 42 del 22 gennaio 2004, previa comunicazione all'organo ministeriale preposto alla tutela, con D.G.R. n. 41-1697 del 17.07.2020 è stata autorizzata, alle condizioni di cui al citato provvedimento deliberativo, l'attribuzione in comodato gratuito temporaneo, indicativamente a decorrere da metà luglio 2020 e comunque non oltre il 6 settembre 2020, al Comune di Exilles del Forte di Exilles, con esclusione delle aree di cantiere, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, per la gestione e conduzione da parte del Comune medesimo, ai fini dell'organizzazione di iniziative ed eventi di carattere culturale e turistico volti alla valorizzazione del compendio demaniale e alla promozione del territorio, da svolgersi nelle sole giornate del sabato, della domenica e nei giorni festivi e nei soli ambiti oggetto del comodato, previa verifica da parte del Comune della fruibilità in sicurezza;
- la citata D.G.R. n. 41-1697 del 17.07.2020 stabilisce la possibilità per il Comune di disporre il subcomodato degli ambiti del Forte al medesimo attribuiti in comodato temporaneo, nel perseguimento delle finalità di valorizzazione del bene e promozione del territorio e nel rispetto di quanto previsto dall'art. 25, comma 1, lettera b) del Regolamento regionale n. 7/R del 23 novembre 2015 e s.m.i., fermi restando, in caso di subcomodato, tutti gli obblighi e le responsabilità del Comune nei confronti della Regione;
- il menzionato provvedimento dispone altresì che eventuali ulteriori prescrizioni dettate dall'organo ministeriale preposto alla tutela siano rese note al Comune a cura della Regione e costituiscano oggetto di inserimento automatico nel contratto, con la previsione che la loro

inosservanza da parte del comodatario dia luogo alla risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, fatto salvo il risarcimento del danno;

- infine, demanda alla Direzione Risorse Finanziarie e Patrimonio l'adozione di tutti gli atti occorrenti per la sua attuazione, senza esborsi in capo alla Direzione stessa;
- la deliberazione non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

Visto lo schema di contratto di comodato temporaneo che si allega al presente provvedimento a costituirne parte integrante e sostanziale e che con il presente provvedimento si approva, unitamente al relativo allegato, e di cui si autorizzano eventuali modifiche non sostanziali in sede di sottoscrizione;

preso atto che il Comune di Exilles, con deliberazione della Giunta Comunale n. 19 del 15.07.2020 ha approvato lo schema di contratto di comodato temporaneo, previamente condiviso con la Regione;

dato atto che il contratto di comodato temporaneo sarà stipulato con il Comune di Exilles, con sede in Exilles (TO), piazza Vittorio Emanuele II n. 2, mediante scrittura privata, sottoscritta per la Regione dal Dirigente del Settore Patrimonio Immobiliare, Beni Mobili, Economato e Cassa Economale, ai sensi dell'art. 33, comma 2, lett. b) della L.R. n. 8/1984 e s.m. i.;

ritenuto di disporre che eventuali ulteriori prescrizioni dettate dall'organo ministeriale preposto alla tutela siano rese note al Comune a cura della Regione e costituiscano oggetto di inserimento automatico nel contratto, con la previsione che la loro inosservanza da parte del comodatario dia luogo alla risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, fatto salvo il risarcimento del danno;

attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016;

tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- artt. 4, 16 e 17 del D.Lgs. n. 165 del 30.03.2001 e s.m.i.
- artt. 17 e 18 della L.R. n. 23 del 28.07.2008 e s.m.i.

determina

- di approvare lo schema di contratto che si allega al presente provvedimento a costituirne parte integrante e sostanziale e che con il presente provvedimento si approva, unitamente al relativo allegato, e di cui si autorizzano eventuali modifiche non sostanziali in sede di sottoscrizione, per l'attribuzione in comodato gratuito temporaneo, indicativamente a decorrere da metà luglio 2020 e comunque non oltre il 6 settembre 2020, al Comune di Exilles del Forte di Exilles, con esclusione delle aree di cantiere, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, per la gestione e

conduzione da parte del Comune medesimo, ai fini dell'organizzazione di iniziative ed eventi di carattere culturale e turistico volti alla valorizzazione del compendio demaniale e alla promozione del territorio, da svolgersi nelle sole giornate del sabato, della domenica e nei giorni festivi e nei soli ambiti oggetto del comodato, previa verifica da parte del Comune della fruibilità in sicurezza;

- di dare atto che il contratto di comodato temporaneo sarà stipulato mediante scrittura privata, sottoscritta dal Dirigente del Settore Patrimonio Immobiliare, Beni Mobili, Economato e Cassa Economale ai sensi dell'art. 33, comma 2 lett. b) della L.R. n. 8/1984 e s.m.i.;
- di disporre che eventuali ulteriori prescrizioni dettate dall'organo ministeriale preposto alla tutela siano rese note al Comune a cura della Regione e costituiscano oggetto di inserimento automatico nel contratto, con la previsione che la loro inosservanza da parte del comodatario dia luogo alla risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, fatto salvo il risarcimento del danno.

La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010, nonché sul sito istituzionale dell'Ente nella sezione "Amministrazione Trasparente" ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. n. 33/2013.

IL DIRIGENTE (A1111C - Patrimonio immobiliare, beni mobili,
economato e cassa economale)
Firmato digitalmente da Alberto Siletto

Allegato

**CONTRATTO DI COMODATO D'USO GRATUITO TEMPORANEO AL COMUNE DI
EXILLES DI ALCUNI AMBITI DEL COMPLESSO IMMOBILIARE DI PROPRIETA'
DELLA REGIONE PIEMONTE DENOMINATO "FORTE DI EXILLES" PER
L'ORGANIZZAZIONE DI INIZIATIVE ED EVENTI DI CARATTERE CULTURALE E
TURISTICO NEL CORSO DELLA STAGIONE ESTIVA 2020**

TRA

la **REGIONE PIEMONTE**, con sede in Torino, Piazza Castello 165, C.F. 80087670016, rappresentata da, domiciliato per la carica in Torino, via Viotti n. 8, il quale interviene nel presente atto non in proprio, ma nella sua qualità di, autorizzato alla stipulazione del presente contratto con D.G.R. n. 41-1697 del 17.07.2020 di seguito denominata anche "Regione" o "comodante"

E

Il **Comune di EXILLES**, con sede in Exilles, Piazza Vittorio Emanuele II n. 2, C.F. 04223300015, rappresentato dal, domiciliat per la carica in Exilles presso la sede comunale, il/la quale interviene nel presente atto non in proprio, ma nella sua qualità di, autorizzat alla stipulazione del presente contratto con deliberazione della Giunta Comunale n. 19 del 15.07.2020 di seguito denominato anche "Comune" o "comodatario", congiuntamente "le Parti"

Premesso che

- la Regione Piemonte con istanza del 31 maggio 2016, prot. 330 presentata al Segretariato Regionale per il Piemonte del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e del Turismo e alla Direzione Regionale Piemonte e Valle d'Aosta dell'Agenzia del Demanio, ha richiesto il trasferimento del Forte in Exilles, via degli Alpini n. 1, a titolo gratuito, ai sensi dell'art. 5 comma 5 del D.Lgs.

28 maggio 2010 n. 85, per favorirne la massima valorizzazione funzionale a vantaggio diretto o indiretto della collettività e l'avvio del percorso di costruzione dell'Accordo di valorizzazione previsto dal sopra richiamato art. 5 comma 5;

- il suddetto complesso immobiliare, già appartenente al demanio pubblico dello Stato - ramo storico, archeologico e artistico, riveste l'interesse culturale ai sensi degli articoli 10 e 12 del D. Lgs. 22 gennaio 2004 n.42 e s.m.i. come da decreto 35/2019 del 6 marzo 2019 del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, Segretariato Regionale per il Piemonte, provvedimento che ha formalmente abrogato il precedente provvedimento di dichiarazione d'interesse emanato in data 28 maggio 1968 ai sensi della L. 1089 del primo giugno 1939;

- le Amministrazioni interessate hanno attivato un apposito Tavolo Tecnico Operativo, nell'ambito del quale, in data 24 ottobre 2017, è stato valutato e condiviso formalmente il Programma di Valorizzazione predisposto dalla Regione ai sensi dell'art. 5, comma 5, del D.Lgs. n. 85/2010 e approvato dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 37-5673 del 25.09.2017;

- in occasione della seduta del Tavolo Operativo del 29 novembre 2017 è stato condiviso lo schema di Accordo di Valorizzazione ex art. 112 D.Lgs. 42 del 22 gennaio 2004, sottoscritto il 21 marzo 2018 tra il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, Segretariato Regionale per il Piemonte, l'Agenzia del Demanio, Direzione Regionale Piemonte e Valle d'Aosta e la Regione Piemonte, Direzione Promozione della Cultura, del Turismo e dello Sport;

- il predetto Accordo di Valorizzazione fissa e dettaglia gli obiettivi di tutela e valorizzazione del bene e dispone a carico della Regione precisi obblighi, prescrizioni e condizioni ai fini

della conservazione e fruizione pubblica dello stesso;

- in forza di atto pubblico a rogito notaio Francesco Vaglianti Rep. n. 17276/Raccolta n. 7232 in data 30 ottobre 2019 la Regione è divenuta proprietaria del Forte;

- negli anni, nelle more del trasferimento alla Regione della proprietà del bene, già nella detenzione della Regione medesima in forza di verbale di consegna dall'Amministrazione Finanziaria prot. n. 6078/79 del 15 giugno 1979, sono state assunte dalla Giunta Regionale apposite deliberazioni per garantire l'apertura del Forte nei periodi estivi, con attribuzione della temporanea conduzione e gestione al Comune di Exilles in forza di appositi Accordi di collaborazione tra le Amministrazioni regionale e comunale;

- il menzionato Accordo sottoscritto il 21 marzo 2018, nel definire le strategie e gli obiettivi di tutela e valorizzazione del compendio demaniale, da perseguire attraverso l'apposito Programma di Valorizzazione parte integrante dell'Accordo stesso, finalizzati alla conservazione e al recupero complessivo del Forte, di cui è previsto l'ampliamento della fruibilità con positive ricadute sulle potenzialità turistiche del luogo, prevede l'indizione da parte della Regione di una procedura di gara per la valorizzazione del bene in esito alla realizzazione di preliminari interventi di recupero e risanamento da parte della Regione medesima;

- le predette opere manutentive, necessarie per la conservazione di quanto oggetto di passati interventi di restauro, sono attualmente in corso di realizzazione da parte della Regione e, unitamente all'emergenza sanitaria in atto, non hanno consentito sino ad ora lo svolgimento della procedura di evidenza pubblica per la valorizzazione del compendio, in particolare rendendo

impossibile l'effettuazione di sopralluoghi, indispensabili per l'elaborazione di un'offerta congrua da parte di potenziali terzi interessati;

- nelle more dell'attivazione della gara, in continuità con la strategia della Regione Piemonte e in coerenza con il Programma di valorizzazione parte integrante e sostanziale del sopra citato Accordo ex art. 112 D.Lgs. 42 del 22 gennaio 2004, si rende necessario proseguire la collaborazione con il Comune di Exilles per la gestione e conduzione del Forte nel periodo estivo del 2020, ai fini dell'organizzazione, nei soli ambiti del compendio demaniale non interessati da aree di cantiere, di iniziative ed eventi di carattere culturale e turistico;

- con nota del 6 luglio 2020 il Comune di Exilles ha manifestato la disponibilità, anche per la stagione estiva 2020, a collaborare con la Regione per l'apertura del Forte, richiedendone il comodato, con possibilità di subcomodato;

- dell'intendimento di attribuire al Comune l'uso temporaneo e la contestuale conduzione e gestione degli ambiti del Forte non interessati da aree di cantiere è stata data preventiva comunicazione con nota prot. n. 52397 del 6.07.2020 del Settore Patrimonio Immobiliare, Beni Mobili, Economato, Cassa Economale, al Segretariato Regionale del MiBAC per il Piemonte e alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Torino per le finalità di vigilanza e di ispezione da parte dell'organo preposto alla tutela;

- con deliberazione n. 41-1697 del 17.07.2020 la Giunta Regionale, richiamati gli artt. 4, comma 2 della L.R. n. 1/2015 e 25, comma 1, lett. b) del Regolamento regionale n. 7/R del 23.11.2015 e s.m.i., ha autorizzato, alle condizioni espresse nel provvedimento deliberativo, l'attribuzione in comodato gratuito

temporaneo al Comune di Exilles del Forte, con esclusione delle aree di cantiere, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, per un periodo decorrente all'incirca da metà luglio 2020 e comunque non oltre il 6 settembre 2020, per la gestione e conduzione da parte del Comune medesimo ai fini dell'organizzazione di iniziative ed eventi di carattere culturale e turistico volti alla valorizzazione del compendio demaniale e alla promozione del territorio, da svolgersi nelle sole giornate del sabato, della domenica e nei giorni festivi e nei soli ambiti oggetto di comodato, previa verifica da parte del Comune della fruibilità in sicurezza;

- la succitata deliberazione n. 41-1697 del 17.07.2020 prevede la possibilità di subcomodato da parte del Comune degli ambiti del Forte al medesimo attribuiti in comodato temporaneo, nel perseguimento delle finalità di valorizzazione del bene e promozione del territorio, purché nel rispetto di quanto previsto dall'art. 25, comma 1 lett. b) del Regolamento regionale n. 7 del 23 novembre 2015 e s.m.i., fermi restando, in caso di subcomodato, tutti gli obblighi e le responsabilità del Comune nei confronti della Regione;

- il Comune di Exilles con deliberazione della Giunta Comunale n. 19 del 15.07.2020 ha approvato lo schema del presente contratto;

- con determinazione dirigenziale n. del del Settore regionale Patrimonio Immobiliare, Beni Mobili, Economato, Cassa Economale la Regione ha approvato lo schema del presente contratto.

Tutto ciò premesso si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 Oggetto del comodato

La Regione Piemonte, come sopra rappresentata, concede in comodato gratuito temporaneo al Comune di Exilles, che come sopra

rappresentato accetta, il complesso immobiliare denominato "Forte di Exilles", sito in Exilles, via degli Alpini n. 1, catastalmente individuato al Catasto Terreni del Comune di Exilles al Foglio 26, particella 173, Ente urbano di ha. 14 are 39 ca. 06 e al Catasto Fabbricati al Foglio 26, particella 173, subb. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e al Foglio 26, particella 173, sub 1, beni comuni non censibili, con esclusione delle aree di cantiere rappresentate nella planimetria allegata al presente contratto, che il comodatario dichiara espressamente di conoscere e accettare.

Art. 2 Finalità

Il comodato temporaneo è attribuito al Comune di Exilles per la conduzione e l'organizzazione a cura del Comune medesimo, nel corso della stagione estiva 2020, nelle sole giornate del sabato, della domenica e nei giorni festivi e nei soli ambiti oggetto di comodato, previa verifica da parte del Comune della fruibilità in sicurezza, di iniziative ed eventi di carattere culturale e turistico volti alla valorizzazione del compendio demaniale e alla promozione del territorio, compatibili con il carattere storico-artistico del bene.

L'apertura al pubblico non sarà consentita nelle giornate feriali, al fine di assicurare la continuità dei lavori di manutenzione in atto.

Art. 3 Limitazioni di utilizzo

Non è consentito l'accesso al belvedere panoramico dal cosiddetto "Fronte del Cavaliere".

E' interrotto il circuito ad anello attraverso il passaggio voltato della Saponiera del Rivellino nel "Gran Fossato", che sarà interdetto in quanto area di cantiere.

La visita al sottotetto delle maniche sud e nord non potrà prevedere l'uscita sui terrazzi di testa e non potrà fruire

dell'ascensore posto nel "Fronte del Cavaliere", con conseguente interruzione del percorso di visita accessibile ai sensi della normativa per l'abbattimento delle barriere architettoniche.

Il Cortile del Cavaliere sarà parzialmente occupato in quanto adibito ad area di cantiere per stoccaggio materiali e ricovero attrezzature.

Art. 4 Durata

Il comodato gratuito di cui trattasi ha durata sino al 6 settembre 2020 a decorrere dalla sottoscrizione del presente contratto, essendo la durata strettamente correlata e funzionale alle finalità di cui all'art. 2.

E' fatta salva la facoltà delle Parti di recedere anticipatamente per sopravvenute esigenze di interesse pubblico.

Art. 5 Divieto di cessione del contratto, di attribuzione in uso a terzi a titolo oneroso e di mutamento della destinazione d'uso

Il comodatario non potrà cedere il presente contratto, né attribuire in uso a terzi a titolo oneroso gli ambiti del Forte al medesimo attribuiti in comodato. Il comodatario s'impegna a utilizzarli solo ed esclusivamente per lo scopo indicato all'art. 2 e a non mutarne nemmeno in parte o solo temporaneamente la destinazione stabilita.

Il Comune potrà, nel perseguimento delle finalità di cui all'art. 2 del presente contratto, attribuire in subcomodato gli ambiti del Forte al medesimo attribuiti in comodato, purché nel rispetto di quanto previsto all'art. 25, comma 1 lett. b) del Regolamento regionale n. 7/2015 e s.m.i.. In caso di subcomodato permangono in capo al Comune tutti gli obblighi e le responsabilità nei confronti della Regione, nessuno escluso.

L'inosservanza dei suddetti obblighi da parte del comodatario comporta la risoluzione del contratto per fatto e colpa del

medesimo, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

**Art. 6 Custodia e oneri a carico del comodatario. Ulteriori
prescrizioni**

Il Comune accetta le porzioni del compendio immobiliare attribuite in comodato nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano e si impegna a garantirne la custodia, a norma dell'art. 2051 del Codice Civile, la sicurezza e la manutenzione ordinaria edile e impiantistica. Si impegna altresì a provvedere alla manutenzione ordinaria delle aree a verde.

Considerata la realizzazione in corso da parte della Regione dei menzionati interventi di conservazione e restauro del bene, il Comune dovrà operare in costante raccordo con il Settore regionale Tecnico e Sicurezza Ambienti di Lavoro. La previa intesa con quest'ultimo è condizione necessaria per l'accesso dei visitatori e per lo svolgimento delle attività di carattere culturale e turistico. Al riguardo il Comune dovrà provvedere, a cura di tecnico abilitato, alla redazione di opportuno Piano di Emergenza e per la gestione dei rischi relativi alle attività di visita programmate e che dovrà prevedere, tra l'altro, la gestione degli eventuali rischi da interferenza in relazione ai citati cantieri presenti nel sito.

E' altresì a carico del Comune l'obbligo dell'ottenimento da parte delle autorità competenti di tutte le autorizzazioni occorrenti per lo svolgimento degli eventi e delle attività.

Nel caso in cui, in relazione agli ambiti del Forte attribuiti al Comune, si renda necessario un intervento di manutenzione straordinaria, il Comune ha l'obbligo di segnalarlo alla Regione con la tempestività richiesta, in relazione all'entità del rischio che il mancato intervento possa comportare a persone e cose.

Nel caso di rischio contingente, il cui accadimento possa

comportare un pregiudizio all'incolumità delle persone o danni alle cose o alla struttura, il Comune ha l'obbligo di assumere a propria cura e spese le misure operative ed organizzative, anche provvisorie, che ritenga più idonee; le eventuali spese saranno rimborsate dalla Regione, previa verifica di congruità dei costi e attestazione da parte del Settore Tecnico regionale della regolare esecuzione.

Eventuali ulteriori prescrizioni dettate dall'organo preposto alla tutela saranno rese note al Comune a cura della Regione e costituiranno oggetto di inserimento automatico nel presente contratto. La loro inosservanza da parte del comodatario darà luogo alla risoluzione del presente contratto, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, fatto salvo il risarcimento del danno.

Il Comune s'impegna a utilizzare eventuali proventi derivanti dall'uso del bene per finalità culturali e turistiche e a darne motivato riscontro alla Regione.

Art. 7 Ispezioni

E' diritto della Regione ispezionare o far ispezionare gli ambiti del Forte attribuiti in comodato, per verifiche in merito al corretto e buon uso degli stessi secondo quanto disposto con il presente contratto.

Art. 8 Responsabilità del comodatario

Il comodatario è responsabile dell'osservanza di tutte le leggi, regolamenti e ordinamenti vigenti in materia di sicurezza e ordine pubblico, igiene e sanità, anche in considerazione dell'emergenza epidemiologica in atto.

Il comodatario con la sottoscrizione del presente contratto si assume ogni responsabilità inerente e conseguente al corretto utilizzo in sicurezza degli spazi concessi in comodato, assumendo a proprio carico tutti i rischi relativi alla responsabilità

civile nei confronti di terzi e per eventuali danni arrecati al compendio immobiliare. Il Comune si impegna a mantenere completamente sollevata e indenne la Regione Piemonte da qualsiasi responsabilità civile e penale che dovesse derivare per danni a persone e/o cose e/o animali in forza dell'utilizzo degli spazi attribuiti in comodato, nonché per ogni abuso o trascuratezza nell'uso degli stessi. La Regione è pertanto completamente indenne da qualsiasi responsabilità verso terzi per fatti o atti, anche omissivi, giuridicamente rilevanti, inerenti e conseguenti all'utilizzo dei suddetti spazi da parte del comodatario, nonché dipendenti dall'accesso ai suddetti ambiti del Forte da parte di terzi.

A tal fine il Comune s'impegna a stipulare idonee polizze assicurative del rischio locativo e della responsabilità civile. Eventuali franchigie o scoperti rimarranno a carico del comodatario.

Art. 9 Riconsegna alla Regione

Alla scadenza del contratto o in caso di anticipata risoluzione, il comodatario assume l'obbligo di riconsegnare alla Regione gli ambiti del Forte attribuiti in comodato, liberi e sgomberi da persone e cose, in buono stato di conservazione, secondo l'originario stato di fatto, salvo il normale deperimento d'uso.

Art. 10 Spese

Del presente contratto si richiede l'esenzione dall'imposta di bollo, ai sensi dell'art. 16 dell'Allegato B al D.P.R. n. 642/1972, trattandosi di atto scambiato tra Pubbliche Amministrazioni e, ai sensi dell'art. 5, Tariffa Parte 1, del D.P.R. n. 131/1986, la registrazione a tassa fissa che è a carico del comodatario.

Art. 11 Elezione di domicilio

Ad ogni effetto del presente contratto, le Parti eleggono domicilio come segue:

- la Regione Piemonte in Torino, via Viotti n. 8;
- il Comune di Exilles in Exilles, Piazza Vittorio Emanuele II n. 2.

Ogni comunicazione relativa al presente contratto dovrà essere inviata ai seguenti indirizzi di posta elettronica certificata:

per la Regione Piemonte:

patrimonio,immobiliare@cert.regione.piemonte.it

per il Comune di Exilles:

comune.exilles@legalmail.it

Art. 12 Foro competente

Per eventuali controversie relative al presente contratto che non si siano potute definire bonariamente tra le Parti sarà competente il Foro di Torino, con esclusione del ricorso ad arbitri.

Art. 13 Modifiche al contratto

Qualunque modifica al presente contratto, fatta eccezione per quelle imposte per legge, dovrà essere formulata, a pena di nullità, in forma scritta. Eventuali acquiescenze o tolleranze della Regione Piemonte non costituiranno, in alcun caso, modifiche contrattuali.

Art. 14 Disposizioni generali

Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto, le Parti fanno rinvio agli artt. 1803 e seguenti del Codice Civile e al Regolamento regionale n. 7/2015 e s.m.i..

Art. 15 Trattamento dati personali

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 13 del GDPR 2016/679 "Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva

95/46/CE (regolamento Generale sulla Protezione dei dati, di seguito GDPR)", il comodatario dichiara di aver ricevuto l'informativa circa le finalità e le modalità del trattamento, la natura del conferimento, le conseguenze dell'eventuale rifiuto, i soggetti ai quali i dati possono essere comunicati e l'ambito di diffusione dei dati stessi, nonché i diritti previsti dagli artt. 15 e 22 del Regolamento stesso, il Titolare del trattamento, il Delegato al trattamento, il Responsabile del trattamento, i dati di contatto. In base a detta informativa il comodatario presta il proprio consenso al trattamento dei dati, nell'ambito delle finalità e modalità indicategli e nei limiti nei quali il consenso sia richiesto ai sensi di legge.

Le Parti si danno reciprocamente atto che il presente contratto è stato oggetto di negoziazione in ogni sua clausola, non fa riferimento a condizioni generali di contratto e non è stato concluso mediante moduli o formulari; pertanto in relazione a esso non trovano applicazione le disposizioni degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile.

Letto, approvato e sottoscritto

LA COMODANTE

REGIONE PIEMONTE

.....

(Firmato digitalmente)


IL COMODATARIO

COMUNE DI EXILLES

.....

.....

(Firmato digitalmente)



Aree oggetto di cantiere

Pianta piano coperture